



PUGLIA

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

Via Nicola Pende, 23 – 70124 BARI

Tel. 080.5699011

Emergenza 370.1528554

Numero Verde 800.445052

Servizio Pronto A.I.A. 336.823713

Sito Internet: www.lndpuglia.it

Pec: comitatoregionalepugliaind@pec.it

Pec CSAT: appello.pugliaind@pec.it

Pec GS: giudice.pugliaind@pec.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale N° 83 del 27 Ottobre 2026

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal Sostituto Avv. Piergiovanni Traversa, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dott. Antonio De Leo (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 27/10/2026 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA C11

GARE DEL 4/10/2026

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/10/2026 MONTEIASI - AZZURRI CASTELLANA ASD ET

Il Giudice Sportivo Territoriale;
esaminati gli atti ufficiali;

RITENUTO IN FATTO

La società AZZURRI CASTELLANA ASD, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD MONTEIASI, ha adito questo Giudice avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente MASI FABIO (17/11/1997), il quale avrebbe preso parte alla gara del 04/10/2026 in costanza di squalifica per una giornata, comminatagli ai sensi dell'art. 126 C.G.S. giusta C.U. FIGC n. 535/AA del 28/05/2026, pubblicato a mezzo C.U. LND n. 477 del 28/05/2026, allorché il predetto calciatore risultava ancora essere un tesserato della ASD LEPORANO SOCCER.

Tale squalifica, secondo le ragioni addotte dalla ricorrente, non sarebbe mai stata scontata dal MASI FABIO poiché, in base alla documentazione prodotta, l'ultima gara ufficiale alla quale avrebbe preso parte dalla ASD LEPORANO SOCCER, risulterebbe essere stata disputata in data anteriore alla sanzione comminatagli e, precisamente, il 12/04/2026 allorché si sono conclusi i Play-off del Campionato di Terza Categoria con il risultato di 3-0 a favore della società ORIA CALCIO SSD A R.L. (cfr. C.U. Delegazione Provinciale di Brindisi n. 67 del 16/04/2026).

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, il calciatore MASI FABIO non avrebbe avuto occasione di scontare la giornata di squalifica comminatagli né in occasione del torneo di Coppa Puglia Terza Categoria Brindisi S.S. 2025/2026, stante la mancata organizzazione della competizione a causa dell'insufficiente numero di adesioni (cfr. C.U. Delegazione Provinciale di Brindisi n. 63 del 26/03/2026), quando il predetto calciatore era ancora tesserato con la ASD LEPORANO SOCCER né, tantomeno, in occasione della XXVII Edizione Coppa Puglia S.S. 2026/2027, torneo al quale l'attuale società di appartenenza ASD MONTEIASI non ha aderito (cfr. C.U. Comitato Regionale Puglia n. 62 del 01/10/2026).

Per tali motivi la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La società ASD MONTEIASI nulla ha dedotto in merito al ricorso nei termini previsti.

Questo Giudice ai sensi dell'art. 67 del C.G.S. ha fissato la data della decisione al 27/10/2026, come da provvedimento del 20/10/2026 pubblicato sul C.U. n. 77 del 20/10/2026 del C.R. PUGLIA.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo Giudice ritiene che il ricorso proposto dalla società AZZURRI CASTELLANA ASD sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni. In base alla documentazione acquisita dall'Ufficio Tesseramenti, risulta che il calciatore MASI FABIO (17/11/1997) sia un tesserato della ASD MONTEIASI a far data dall'11/09/2026 e che in precedenza fosse tesserato per la società ASD LEPORANO SOCCER.

Dalla disamina degli atti ufficiali richiamati dalla ricorrente trova conferma che, in data 28/05/2026 al calciatore MASI FABIO sia stata comminata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 126, 4 comma 1 e 22 comma 1 C.G.S., una giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali, per non essere comparso (senza giustificato motivo) per essere ascoltato dalla Procura Federale, nei giorni 27/01/2026; 03/02/2026 e 19/02/2026, nonostante fosse stato regolarmente convocato (cfr. C.U. FIGC n. 535/AA del 28/05/2026, pubblicato a mezzo C.U. LND n. 477 del 28/05/2026).

Risulta altresì che, tra la data di irrogazione della sanzione (28/05/2026) e la gara oggetto del presente ricorso (04/10/2026), il calciatore MASI FABIO non abbia scontato la giornata di squalifica comminatagli in altre gare ufficiali non avendo, per un verso, la Delegazione Provinciale di Brindisi organizzato il torneo di Coppa Puglia S.S. 2025/2026 (cfr. C.U. Delegazione Provinciale di Brindisi n. 63 del 26/03/2026), né l'attuale società ASD MONTEIASI essersi iscritta alla XXVII Edizione Coppa Puglia S.S. 2026/2027 (cfr. C.U. Comitato Regionale Puglia n. 62 del 01/10/2026).

Dal referto arbitrale, infine, risulta che il calciatore MASI FABIO abbia inizialmente preso parte, pur in costanza di squalifica, alla gara del 04/10/2026 disputata tra la società ASD MONTEIASI (attuale società di appartenenza) e la società AZZURRI CASTELLANA ASD, per essere poi sostituito al 22° del secondo tempo dal calciatore n. 17 VALENTE LUCA (ASD MONTEIASI).

Per altro verso, nella fattispecie il medesimo tesserato risulta passibile di ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato il dispositivo di cui all'art. 21 comma 3 del C.G.S., secondo cui: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il Giudice Sportivo Territoriale, visti ed applicati gli artt. 10 comma 1 e 6 lett. a) e 21 comma 3 e 6 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società AZZURRI CASTELLANA ASD;
- di dichiarare il calciatore MASI Fabio (17/11/1997) della ASD MONTEIASI in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto, per le motivazioni innanzi enunciate e, per l'effetto
- di comminare a carico della ASD MONTEIASI la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società AZZURRI CASTELLANA ASD;
- di squalificare il calciatore MASI Fabio (17/11/1997) della società ASD MONTEIASI per una giornata, ai sensi dell'art. 21 comma 3 CGS;
- di non addebitare la tassa ricorso sul conto della ricorrente stante il totale accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA:

MONTEIASI

Vedi delibera.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MASI FABIO

(MONTEIASI)

Vedi delibera.

FISSAZIONE UDIENZA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 04/10/2026 U.S.D. ACADEMY GIOVINAZZO – ASD SANT'AGATA DI PUGLIA

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **U.S.D. ACADEMY GIOVINAZZO**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/11/2026 per la decisione del ricorso.

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARA DEL 04/10/2026 A.S.D. LEPORANO SOCCER – ASD TAF CEGLIE MESSAPICA

FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società **A.S.D. LEPORANO SOCCER**, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 03/11/2026 per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 27/10/2026.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci